ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 3381/94 E DELLA DECISIONE N. 94/942/PESC, SULL'ESPORTAZIONE DI BENI A DUPLICE USO

Art. 2

Autorizzazione per beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'esportazione di beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione e nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente decreto legislativo puo' essere subordinata ad autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero del commercio con l'estero e comunicata agli altri due Ministeri. Nel caso in cui vengano formulate, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero indice una conferenza di servizi per il loro esame. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero comunica all'esportatore ed al Ministero delle finanze che l'operazione oggetto della richiesta di cui al primo periodo e' subordinata ad autorizzazione. Il procedimento di cui al comma 1 puo' essere modificato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Versione in vigore dal 18 aprile 1997, non più in vigore dal 20 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-89-1997/art-2-autorizzazione-per-beni-non-compresi-nell-elenco-di-cui-all-allegato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it